



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

REGOLAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.18 DELL'11.05.2018

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 – principi generali | 3 |
| Art. 2 – struttura del Regolamento del PGIP | 3 |
| Art. 3 – definizione e classificazione delle strade..... | 4 |
| Art. 4 – definizione e delimitazione del centro abitato..... | 5 |
| Art. 5 – definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari | 5 |
| 5.1 Durata dell'esposizione | 9 |
| 5.2 Destinazione d'uso | 9 |
| TITOLO II PUBBLICITÀ ESTERNA | 10 |
| Art. 6 – requisiti degli impianti per pubblicità esterna..... | 10 |
| 1. SICUREZZA..... | 10 |
| 2. DECORO | 10 |
| 3. FUNZIONALITÀ | 10 |
| 4. CONFORMITA' ALLA NORMATIVA | 10 |
| Art. 7 – caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari..... | 11 |
| 7.1 Strutturali-costruttive | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 7.2 Estetiche..... | 11 |
| Art. 8 – disciplina delle installazioni nelle zone omogenee | 12 |
| Art.9 – deroghe concesse alle distanze previste dall’art. 51 D.P.R. 495/92 | 13 |
| Art.10 – Segnaletica industriale (criteri e dimensioni) | -14-15-16 |
| Art.11 – autorità competente al rilascio dell’autorizzazione..... | 177 |
| Art.12 – modalità per il rilascio dell’autorizzazione | 18 |
| Art.13 – obblighi del titolare dell'autorizzazione | 199 |
| Art.14 – targhette di identificazione | 19 |
| Art.15 – vigilanza | 19 |
| Art.16 – rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi..... | 20 |
| Art.17 – norme transitorie..... | 21 |
| Art.18 – Pubblicità abusiva e/o differente da leggi, regolamenti e autorizzazioni..... | 21 |
| Art.19 – Norme transitorie e finali | 21 |
| Art.20 – Entrata in vigore | 21 |

ALLEGATI

22-23-24-25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – principi generali

Il presente Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, successivamente denominato PGIP, è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative e delle linee guida previste dall'Amministrazione comunale in tema di collocazione degli impianti pubblicitari lungo ed in vista delle strade.

Il PGIP individua le tipologie degli impianti pubblicitari e disciplina la loro localizzazione sul territorio comunale, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell'ambiente e dell'immagine della città.

Le norme trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale e commerciale, così come classificata secondo il d.lgs. 15/11/93, n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e/o comunque in forma ambulante. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici ⁽¹⁾ e le insegne di esercizio ⁽²⁾.

La segnaletica direzionale installata ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., non è considerata mezzo pubblicitario ⁽³⁾ per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del Regolamento del PGIP ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada ⁽⁴⁾.

Art. 2 – struttura del Regolamento del P.G.I.P.

Il Regolamento è articolato in n. 2 parti denominate "Titoli" e nei relativi allegati.

Il "Titolo I" individua e definisce i criteri generali ai quali si farà riferimento per tutte le indicazioni riportate nei successivi Titoli.

Il "Titolo II" disciplina, all'interno del territorio comunale, la collocazione dei mezzi pubblicitari in ambiente stradale ⁽⁵⁾.

¹ vedi art. 47 del d.P.R. n. 495/92, con le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 610/96

² vedi art. 47 del d.P.R. n. 495/92, con le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 610/96, comma 1

³ vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996

⁴ vedi art. 39 del c.d.s. e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione

⁵ fatto salvo le esclusioni di cui all'art. 1

Art. 3 – definizione e classificazione delle strade

Poiché alcune norme contenute nel presente Regolamento sono applicabili o meno anche in funzione della tipologia della strada, per completezza si riportano le definizioni e la classificazione delle stesse come da art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada:

A. AUTOSTRADE

“Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione ⁽⁶⁾.”

B. STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione⁽⁷⁾.”

C. STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

“Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.”

D. STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate ⁽⁸⁾.”

E. STRADE URBANE DI QUARTIERE

“Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.”

⁶ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993

⁷ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993

⁸ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993

F. STRADE LOCALI

“Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.”

Art. 4 – definizione e delimitazione del centro abitato

Si definisce centro abitato l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.⁽⁹⁾

Il comune ha provveduto con deliberazione G.C. n. 109 del 17.06.2013 alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 285/92. Ad essa è allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.⁽¹⁰⁾

Art. 5 – definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari

Con la definizione di mezzo pubblicitario in ambiente stradale si intende ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata per mezzo di strutture o manufatti collocati lungo o in vista delle strade. I mezzi sono classificati in funzione della loro tipologia in recepimento delle indicazioni come da art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. La citata classificazione individua le seguenti categorie di mezzi pubblicitari:

1. preinsegna (art. 47 c. 2)

“Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su entrambe le facce supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.”⁽¹¹⁾

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne che abbiano le stesse dimensioni.

⁹ vedi art. 3, c. 1, d.lgs 285/92

¹⁰ come previsto dall'art. 4, d.lgs 285/92

¹¹ Hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 x 0,20 m e superiori di 1,50 x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento su una stessa struttura di sostegno di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

2. cartello (art. 47 c. 4):

“Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno o ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

2.1 Cartello

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali o istituzionali, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

2.2 Tabella

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali o istituzionali, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

3. Striscione, stendardo, locandina (art. 47 c. 5)

“Si definisce striscione e stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o eventi culturali.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

3.1 Striscione

Elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato in materiale plastico (pvc) o in tela di cotone, senza aggiunte di carta o materiali non resistenti agli agenti atmosferici. Installato trasversalmente alla sede stradale per mezzo di cavi di fissaggio a parete o appositi supporti. Privo di luce.

3.2 Stendardo

Elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato in materiale plastico (pvc) o in tela di cotone. Eventualmente dotato di un’apposita tasca per la collocazione di un manifesto cartaceo.

4. Impianto pubblicitario di servizio (art. 47 c. 7)

“Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.”

Mezzi pubblicitari individuati dal P.G.I.P. appartenenti a questa categoria:

4.1 Pensilina attesa autobus

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario potrà essere luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale ed interessare le pareti laterali della pensilina

4.2 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee

4.3 Orologio

Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce.

4.4 Cestino portarifiuti

Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

4.5 Segnaparcheggio

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio.

4.6 Transenna parapetonale

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata a barriere parapetonali, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

4.7 Bacheca

Impianto pubblicitario, con frontale trasparente, finalizzato a contenere al suo interno quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici e associazioni varie, all'esposizione di programmi per iniziative culturali, religiose, sportive, di pubblico spettacolo e simili, all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi o alberghi nonché all'esposizione di prodotti.

4.8 Impianto di promozione turistica

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale finalizzata alla conoscenza del territorio comunale nelle sue risorse artistiche, paesaggistiche, culturali, ecc.

4.9 Impianti pubblicità e propaganda (art. 47 c. 8)

“Si definisce impianto di pubblicità e propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta”.

5.0 Palina

Elemento mono o bifacciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali, o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo, o iniziativa a cui si riferisce oltretutto alla settimana precedente e alle 24 ore successive.

5.1 Totem

Elemento multi facciale con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturale, commerciali, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni di pubblica utilità (infopoint). Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

5.2 Impianto a messaggio variabile o led luminosi

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere illuminato e/o luminoso per luce propria.

5.3 Teli su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

Decorazione artistica

Dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia. Illuminato o privo di luce.

Decorazione pubblicitaria

Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia. Illuminato o privo di luce.

5.4 Indicatori commerciali di strada

Impianto da collocare esclusivamente in ambito di aree pedonali, utile per l'indicazione commerciale relativa alle traverse dell'asse pedonale principale. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e merceologico. In alto dovrà essere riportato lo stemma del Comune ed il nome della strada, integrato all'occorrenza da freccia direzionale.

5.1 Durata dell'esposizione

I mezzi pubblicitari considerati dal PGIP e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per l'affissione pubblica e gli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione in:

Mezzi Temporanei

Appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc... . L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa.

Mezzi Permanenti

E' definito permanente il mezzo che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, abbia un'esposizione del messaggio di durata superiore ai 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta.

5.2 Destinazione d'uso

Un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, ovvero:

Istituzionali / Sociali

appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) e comunque senza fine di lucro.

Commerciali

sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto od un servizio.

La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano, i segnali turistici e di territorio ex art. 134 del nuovo Codice della Strada per la cui collocazione si riporta all'art. 10.

Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, vista la Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 01.04.1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta Risoluzione.

TITOLO II PUBBLICITÀ ESTERNA

Art. 6 – requisiti degli impianti per pubblicità esterna

I requisiti minimi che dovranno avere gli impianti per la pubblicità esterna sono i seguenti:

- sicurezza
- decoro
- funzionalità
- conformità alla normativa.

1. SICUREZZA

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera in modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.

2. DECORO

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati in modo tale che la scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti utilizzati nel bozzetto pubblicitario, tengano conto del contesto architettonico – paesaggistico - ambientale in cui dovranno essere inseriti.

3. FUNZIONALITÀ

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera tenendo conto che diffondendo un messaggio pubblicitario devono essere facilmente visibili, essendo sottoposti agli agenti atmosferici e ad incidenti devono essere facilmente soggetti a manutenzioni ed essendo esposti all'esterno devono risultare elementi di arredo urbano e non elementi di disturbo rispetto all'esistente.

4. CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera rispettando la normativa vigente di riferimento oltrechè rispettare le norme previste dal presente P.G.I.P..

Art. 7 – caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari

7.1 Strutturali-costruttive

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima allinearsi agli schemi tipo di cui ai successivi allegati n. 3 e 4 (vedi pag. 24 e 25) ed essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate preferibilmente in metallo, verniciati a seguito di trattamenti protettivi quali ad esempio la zincatura. Il colore di verniciatura delle strutture sarà brunito per gli impianti fino a mq. 3 e di colore da concordare con l'Amministrazione per quelli superiori e comunque la tipologia sarà oggetto delle prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo. I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata zendimir. Le bacheche con anta apribile, siano essi luminose o no, dovranno essere tamponate con policarbonato antiscalfittura di spessore minimo mm 5. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito sulla sommità dell'impianto un apposito spazio (cimasa) per la collocazione del marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione ed eventualmente del logo e nome del comune. Tale spazio non dovrà superare una superficie massima di cm² 300, ad eccezione dei cartelli utilizzati per le pubbliche affissioni e regolamentati al successivo titolo.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

7.2 Estetiche

Tutti gli impianti devono avere sagoma rettangolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'uso del colore rosso è ammesso con particolare cautela. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. Tutti gli impianti luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative. L'impianto elettrico di ciascuna struttura pubblicitaria dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Art. 8 – disciplina delle installazioni

In questo articolo vengono individuate le tipologie dei mezzi ed impianti pubblicitari che possono essere collocati all'interno o all'esterno del centro abitato. Su tutto il territorio comunale è permessa l'installazione di transenne parapetonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92. Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale dovranno essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consultare l'Autorità sulla Pubblicità per tutte quelle situazioni che presentano motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra ed esposti sull'intero territorio Comunale.

Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni in materia paesistica-ambientale da richiedersi ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 139/2010.

LEGENDA

| | |
|------|---------------|
| • | ammesso |
| n.a. | non ammesso |
| --- | non esistente |

| Art. 47 d.lgs 285/92 | Art. 6 PGIP | Descrizione tipo mezzo | Destinazione commerciale | Destinazione istituzionale | Durata temporanea | Durata permanente | Note |
|----------------------|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| comma 2 | 1 | Preinsegna | • | --- | n.a. | • | E' ammessa la dimensione massima di cm 125 x 25 per ogni spazio |
| comma 4 | 2.1 | Cartello | • | • | n.a. | • | Superficie massima ammessa m ² 3 per lato. Sono vietate nuove installazioni sul ponte del Brembo lungo la S.P. n. 342 "Briantea" Via A. Manzoni. E' consentita l'installazione di un massimo di complessivi n. 6 impianti mono o bifacciali di m ² 18 (6 ml x 3 ml), unicamente lungo le Vie Milano (S.P. n. 155), A. Manzoni (S.P. n. 342), L. da Vinci (S.P. n. 154) e J.F. Kennedy. Tali cartelli di 18 mq. sono vietati in tutte le altre zone. Restano esclusi da tale conteggio quelli già convenzionati con il Comune di Ponte San Pietro attualmente installati presso l'area dello stadio M. Legler di via Donizzetti ed in via Forlanini presso il parcheggio di fronte all'ingresso dell'ospedale, oltre quelli relativi ad eventuali nuove convenzioni che l'amministrazione Comunale vorrà stipulare. |
| | 2.2 | Tabella | • | • | n.a. | • | Superficie massima ammessa m ² 3 per facciata, se all'interno del centro abitato. In ogni caso il totale degli spazi non deve superare il 20% della superficie della facciata. |
| comma 5 | 3.1 | Striscione | --- | • | • | n.a. | |
| | 3.2 | Stendardo | • | • | • | --- | Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata |
| comma 7 | 4.1 | Pensilina bus | • | • | • | • | E' ammessa una superficie pubblicitaria totale < 12 m ² |
| | 4.2 | Palina bus | • | • | n.a. | • | Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 da posizionare solo sul lato non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico. |
| | 4.3 | Orologio | • | • | n.a. | • | Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata |
| | 4.4 | Cestino | • | • | • | • | Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata |
| | 4.5 | Segnaparcheggio | • | • | • | • | Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 |
| | 4.6 | Transenna | • | • | • | • | Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,35 |
| | 4.7 | Bacheca | • | • | • | • | Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 per facciata. |
| | 4.8 | Prom. turistica | • | • | • | • | Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 3 |
| comma 8 | 5.1 | Palina | • | • | • | n.a. | Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7. Nei tratti di strada individuati dall'Amministrazione Comunale. |
| | 5.2 | Totem | • | • | • | n.a. | E' ammessa una superficie massima < 3 m ² per facciata. |
| | 5.3 | Variabile/Led | • | • | • | • | Superficie massima ammessa m ² 6 per facciata. |
| | 5.4 | Teli ponteggio | • | • | • | n.a. | |
| | 5.5 | Ind. comm. di strada | • | • | • | • | E' ammessa una dimensione di cm 60 x 10 per ogni singola voce e fino ad un massimo di n. 10 spazi. |

Art. 9 – deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 D.P.R. 495/92

Il Comune all'interno del centro abitato, ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo C.D.S, art. 51, comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal presente regolamento, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

La segnaletica orizzontale delle corsie di canalizzazione non è da ritenersi area di intersezione.

Nel caso di "intersezione a T " i cartelli posti sul lato della strada principale, non interessato dall'innesto dell'altra strada, debbono rispettare una distanza di mt. 3 sia prima che dopo l'area d'intersezione, così come meglio indicato dall'esempio grafico (allegato n. 1).

Sul lato opposto, ed anche sulla strada che interseca, dovranno essere rispettate le distanze stabilite dalla tabella seguente e nel rispetto dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/92.

E' consentita l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul lato esterno della curva stradale, mentre non è consentita l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul lato interno della curva dove possono verificarsi condizioni di visibilità limitata (esempio grafico allegato n. 2).

Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni, guard-rail, pali d'illuminazione o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze in deroga applicate all'interno del centro abitato per i mezzi pubblicitari, ad esclusione dei mezzi come definiti dall'art. 47, comma 7, sono rappresentate nella seguente tabella.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo nel rispetto delle dimensioni e distanze stabilite dal regolamento comunale per il tratto di strada dove viene collocato.

Tabella per l'applicazione delle distanze:

| All'interno del centro abitato | | |
|--|---|---|
| <i>(distanze minime ammesse espresse in metri)</i> | | |
| Distanze | Impianti paralleli al senso di marcia dei veicoli (massimo 2 impianti allineati/contigui solo per quelli con superficie di mq. 18) | Impianti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli |
| Dal limite della carreggiata | 1,00 | 2,00 |
| Dagli altri cartelli | 30 * | 25 |
| Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione | 30 | 30 |

| | | |
|--|----|----|
| Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione | 25 | 25 |
| Prima dei segnali di indicazione | 25 | 25 |
| Dopo i segnali di indicazione | 25 | 25 |
| Dal punto di tangenza delle curve limitatamente alla parte interna | 20 | 20 |
| Prima delle intersezioni | 30 | 30 |
| Dopo le intersezioni | 25 | 25 |
| Dagli imbocchi delle gallerie | 10 | 30 |

* la distanza indicata è da intendersi dal bordo laterale dei singoli cartelli.

Per i cartelli pubblicitari con dimensione di mq. 18, il Comune ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime in generale sopra indicate.

Art. 10 – segnaletica industriale (criteri e dimensioni)

L'installazione della segnaletica di cui all'art. 134 del D.P.R. 495/92 lettere:

a) industriale, artigianale e commerciale; c) alberghiera;

Le frecce devono essere collocate in corrispondenza di intersezioni ed indicheranno la direzione necessaria al fine del raggiungimento dell'azienda/attività segnalata.

La segnaletica deve essere disposta con orientamento tale da essere visibile dalla corrente di traffico alla quale è diretta, ad una distanza compresa tra m. 10 e m. 50 dall'intersezione per il primo impianto segnaletico, mentre un secondo impianto potrà essere posizionato ad una distanza compresa tra m. 20 e m. 30 rispetto al precedente, ma rispettando sempre una distanza massima di m. 50 dall'intersezione. Ogni impianto dovrà contenere un massimo di sei segnali e soltanto uno per ogni attività. Gli impianti potranno essere collocati per un massimo di due affiancati, ed in questo caso sarà denominato "gruppo", alle distanze sopra riportate.


Al fine di mantenere omogeneità delle installazioni, la tipologia dell'impianto dovrà essere conforme alla scheda tecnica sotto riportata "Tipologia impianti di segnaletica industriale, commerciale e artigianale". La freccia industriale / artigianale, di cm. 125x25, deve avere fondo nero e scritte gialle. La freccia alberghiera, di cm. 125x25, deve avere fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica conformi a figura II 301 art. 134 del D.P.R. n. 495/92.

La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.

Le parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con grafica propria, riprodurre logotipo a colori, purché l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari. Deve comunque essere posta conformemente alle disposizioni art. 81 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Esempio di possibile posizionamento:




Tipologia impianti di segnaletica industriale commerciale e artigianale

1) Impianto contenitore a portale con o senza traversa superiore




2) Impianto monopalo da collocare in particolari situazioni d'impedimenti oggettivi, tipo marciapiedi



3) Impianto standard costituito da 2 pali zincati che sostengono le frecce tramite collari



Tipologia frecce d'indicazione alberghiera, con fondo bianco e riquadro contenente il simbolo con il letto, che identifica le strutture alberghiere



Direzioni delle frecce



Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati, fatte salve le prescrizioni previste per le zone omogenee, cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio. Le strutture non dovranno essere collocate lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

Art. 11 – autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

In base a quanto previsto dall'art. 4 capo II della Legge n. 241/90 l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento sarà il servizio all'uopo individuato dal Comune in sede di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il dirigente di questa unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale⁽¹²⁾.

I compiti assegnati a questo ufficio sono i seguenti:

- esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente PGIP ed eventualmente richiedere, come integrazione, la modulistica necessaria;
- proporre le eventuali modifiche al presente P.G.I.P. e ritenute necessarie per rendere più funzionale l'utilizzo di questo strumento;
- convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente P.G.I.P. e dalle norme vigenti;
- istituire e mantenere il Registro delle autorizzazioni ⁽¹³⁾;
- indire di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o quando si debbano acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti ⁽¹⁴⁾

¹² Art. 5 capo II L. 241/90

¹³ Art. 53 c. 9 d.p.r. 495/92

¹⁴ Art 14 capo IV L. 241/90

Art. 12 – modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda al settore Urbanistica-Edilizia privata, allegando in duplice copia:

- una planimetria dell'area interessata dall'intervento, con indicate tutte le misure necessarie per la valutazione della sicurezza per la circolazione stradale (distanze da semafori, intersezioni, altri impianti pubblicitari, dalla carreggiata, da segnali di indicazione, di pericolo, di prescrizione, da imbocchi di galleria);
- un rilievo fotografico del contesto urbano nello stato attuale e con l'inserimento del mezzo pubblicitario. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- scheda tecnica contenente il disegno tecnico dell'impianto con relative misure e una relazione sulle caratteristiche del mezzo pubblicitario precisando il tipo di struttura e i materiali utilizzati;
- se l'impianto in progetto utilizzerà circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- copia del bozzetto grafico del messaggio pubblicitario;
- Nel caso in cui l'istanza presentata sia subordinata ad eventuale nulla-osta da parte di altri enti, il funzionario può sospendere la pratica per un massimo di sessanta giorni, entro i quali il richiedente dovrà ottenerlo; trascorso il termine ultimo, il nulla-osta verrà considerato come rilasciato, e il funzionario dovrà provvedere al rilascio dell'autorizzazione.
- Per Nulla Osta tecnico s'intende:
 - all'interno del centro abitato la Provincia di Bergamo rilascia il Nulla Osta tecnico, verificando l'insussistenza di impedimenti di natura tecnica, relativamente all'installazione al suolo dell'impianto pubblicitario. Nello specifico dovrà verificarne la compatibilità con l'eventuale presenza in loco di servizi quali: cavi, conduttori, servizi di rete, ecc. e quant'altro relativo ad impedimenti di carattere tecnico, non entrando in merito alle distanze che rimangono di competenza Comunale (art. 23 comma VI del C.d.s D.P.R. n. 495/92).
- Autorizzazione del proprietario del terreno su cui si intende installare il mezzo pubblicitario.

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti con superficie fino a 3 mq. ha validità per un periodo di tre anni. Per i cartelli pubblicitari con superficie superiore, ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile presentando una richiesta scritta tramite raccomandata a/r, sei mesi prima della scadenza.

L'ordine cronologico di presentazione delle istanze è quello del registro autorizzazioni/protocollo comunale.

Art. 13 – obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

È fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Art. 14 – targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione (se su strade Statali o Provinciali);
- data di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 15 – vigilanza

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla

buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i mezzi temporanei e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 16 – rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente PGIP. Ai sensi della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel PGIP il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese ~~(e non oltre il termine di dieci giorni)~~ **immediatamente** ⁽¹⁵⁾ dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel PGIP, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al Prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

¹⁵ Emendamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 dell'11.05.2018

Art. 17 – norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere, all'entrata in vigore del presente PGIP e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa al momento della richiesta di rinnovo delle stesse e, nel caso in cui non rispondessero ai nuovi requisiti, dovranno essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione.

Art. 18 – Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti e autorizzazioni

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni/concessioni.

Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni.

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni Comunali.

Le affissioni abusive, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi (~~entro il termine massimo di 5 giorni~~) **immediatamente** ⁽¹⁶⁾, salvo esigenze di pubblico interesse e/o motivi di sicurezza, nel qual caso il tempo per la rimozione è (~~massimo di 2 giorni~~) **immediata** ⁽¹⁷⁾.

In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia; assume le altre iniziative consentite dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Piano Generale degli impianti, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Piano Generale degli impianti pubblicitari entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

¹⁶ Emendamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 dell'11.05.2018

¹⁷ Emendamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 dell'11.05.2018

ALLEGATI


- Allegato 1: Schema “ Area di intersezione a T “
- Allegato 2: Schema di “ Curva esterna “
- Allegato 3: Tipologia impianto pubblicitario cm. 150x200
- Allegato 4: Tipologia impianto pubblicitario cm. 600x300

ALLEGATO 1

CURVE

E' vietata l'installazione di cartellonistica stradale sul lato interno delle curve, mentre è possibile sul lato esterno, osservando le distanze dalla segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione esistente, ad eccezione dei "delineatori modulari di curva" (cosiddetti CAPORALI)


CURVE



AREA DI INTERSEZIONE a "T"


Nel caso di "intersezione a T" i cartelli posti sul lato della strada principale, non interessato dall'innesto dell'altra strada, debbono rispettare una distanza di mt. 3 sia prima che dopo l'area d'intersezione, così come meglio indicato dall'esempio grafico che segue.

Sul lato opposto, ed anche sulla strada che interseca, dovranno essere rispettate le distanze stabilite dall'art. 51 del DPR 495/92.



ALLEGATO 2

ALLEGATO 3



ALLEGATO 4

